

ATTO ISTITUTIVO DEL TRUST

Questo *Strumento*, sottoscritto dai signori:

- , nato a () il 26 19 e residente a (), strada , n° , industriale (Codice Fiscale:);
 - , nata a () il 15 19 e residente a (), strada , n° , imprenditrice (Codice Fiscale:);
 - N. nato a () il 29 15 e residente a , strada , n° , imprenditore (Codice Fiscale:);
 - , nata a () il 13 19 e residente a (), via , n° , studentessa (Codice Fiscale:);
 - Is , nata a () il 20 19 e residente a (), via , n° , studentessa (Codice Fiscale:);
 - , nata a () il 10 19 e residente a (), via , n° , studentessa (Codice Fiscale:);
- d'ora innanzi indicati come *Disponenti*,

PREMESSO

- che i *Disponenti*, trovandosi a partecipare in quote diverse nella proprietà di alcuni cespiti, hanno convenuto che sia opportuno ricorrere a un istituto che consenta per un tempo sufficientemente lungo di unificare i rispettivi diritti allo scopo di evitare possibili ulteriori frammentazioni della proprietà, di impedire interferenze da parte di terzi, estranei alla famiglia, di assicurare unità di gestione e, al termine, di ripartirli tenendo conto degli interessi e delle inclinazioni di ciascuno;
- che i *Disponenti* discendono da : è il figlio e e sono figli dell'altro figlio di , scomparso nel 19 , e sono figlie dell'altro figlio di ;
- che i *Disponenti* trasferiscono in questo momento al *Trustee*, appresso nominato, che accetta, la somma di Euro 1.200,00 (milleduecento);
- che i *Disponenti* potranno in seguito trasferire od ottenere che siano trasferiti al *Trustee* altri beni mobili o immobili, titoli di credito, diritti di ogni tipo e in genere quanto possa formare oggetto di trasferimento;
- che i trasferimenti in parola sono in piena, libera ed esclusiva proprietà e titolarità, con il vincolo per il *Trustee* di impiegare quanto gli viene trasferito e di disporne secondo le disposizioni di questo *Strumento*;
- che al riconoscimento del trust istituito da questo *Strumento* si applicano le disposizioni della Convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana in forza della legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore;

ATTESTA QUANTO SEGUE.

Parte I Dati di base

art. 1. Denominazione del Trust

- A. Il Trust istituito per mezzo di questo *Strumento* è denominato "Trust Famiglia ".
- B. Il Trust è irrevocabile.

art. 2. Individuazione del Trustee

- A. *Trustee* del Trust è la società "

TRUST LIMITED",



con sede in Court, South, St. ,
che compare per mezzo delle signore , nata a
il 11 19 e domiciliata a ; e , nata ad
() il 23 19 e domiciliata a ; in forza di procura auten-
ticata dal Notaio Avvocato di in data 8
2004.

B. I diritti e gli obblighi del *Trustee* e la successione nell'ufficio sono disciplinati nella Parte V di questo *Strumento*.

art. 3. Individuazione dei *Beni in trust*

A. Sono *Beni in trust*:

- i. la somma di cui in Premessa;
- ii. ogni bene o diritto che i *Disponenti* ovvero terzi con il consenso del *Trustee* trasferiscano al *Trustee* affinché siano inclusi fra i *Beni in trust* e retti dalle disposizioni di questo *Strumento*;
- iii. ogni somma che il *Trustee* riceva in forza di quanto sopra;
- iv. i frutti;
- v. ogni bene e diritto acquistato per mezzo di *Beni in trust* o quale corrispettivo dell'alienazione o dell'impiego di *Beni in trust*.

B. A meno che il contesto richieda diversa interpretazione, la nozione di "*Beni in trust*" si intende riferita anche ai beni e diritti appartenenti a società di proprietà del *Trust* o rispetto alle quali il *Trustee* si trovi in una situazione di controllo tale da potere nominare tutti gli amministratori o comunque sostanzialmente disporre dei relativi beni e diritti.

C. I *Beni in trust* sono in piena proprietà e titolarità del *Trustee*, affinché egli se ne avvalga e ne disponga secondo le modalità e per i fini enunciati in questo *Strumento*.

D. I *Beni in trust* sono separati dal patrimonio proprio del *Trustee* e non sono in alcun caso aggredibili né dai suoi creditori né dai creditori dei *Disponenti*.

art. 4. Individuazione del *Guardiano*

A. *Guardiano* del *Trust* è il dott. , costituito in Premessa.

B. I diritti e gli obblighi del *Guardiano* e la successione nell'ufficio sono disciplinati nella Parte IV di questo *Strumento*.

art. 5. Individuazione delle categorie di *Beneficiari*

A. I *Beneficiari* sono distinti in beneficiari delle utilità prodotte dal trust (*Beneficiari del reddito*) e beneficiari della distribuzione dei *Beni in trust* (*Beneficiari finali*).

B. Quando in questo *Strumento* non si distingue fra le categorie di *Beneficiari*, la relativa disposizione si intende riferita a tutti i *Beneficiari*.

C. Le quote di beneficio, i diritti dei *Beneficiari* e il loro esercizio o trasferimento, così come la modificazione, sostituzione, revoca o aggiunta di *Beneficiari*, sono disciplinate nella Parte III di questo *Strumento*.

art. 6. Nozione di "stirpe". Individuazione dei *Beneficiari*

A. In questo *Strumento* il termine "stirpe" designa, rispettivamente, con i suoi discendenti e i discendenti del defunto . L'appartenenza a una discendenza deriva dal rapporto di filiazione, come appreso definito.

B. *Beneficiari del reddito* sono i *Disponenti* in due quote eguali fra le due stirpi: e per metà, in quote eguali fra loro, e e per l'altra metà, in quote eguali fra loro.

C. *Beneficiari finali* sono i *Beneficiari del reddito* in vita nel momento nel quale sopravviene il termine del *Trust*, di cui all'art. 9.

art. 7. Collegio dei *Beneficiari*

- A. Il *Collegio dei Beneficiari* è composto da tutti i *Beneficiari*.
- B. In luogo dei *Beneficiari* di età inferiore a 25 anni partecipa in loro piena vece il più anziano fra i *Beneficiari* della stirpe alla quale essi appartengono.
- C. Il *Collegio dei Beneficiari* si raduna:
- i. senza formalità e le sedute sono validamente costituite ove siano presenti tutti i componenti il Collegio, ovvero
 - ii. previa convocazione del suo componente più anziano nelle forme e con preavviso opportuno e le sedute sono validamente costituite ove siano presenti i tre quarti delle quote di beneficio.
- D. Il *Trustee* ha facoltà di convocare in qualsiasi momento il collegio dei *Beneficiari* per ascoltarne l'opinione.
- E. I voti spettanti a ciascun *Beneficiario* sono pari alla quota di beneficio della quale ciascuno è titolare.
- F. Il *Collegio dei Beneficiari* delibera a maggioranza delle quote di beneficio se non diversamente disposto in questo *Strumento*.
- G. Il componente più anziano del *Collegio dei Beneficiari* presiede le sedute, tiene e custodisce il libro dei verbali delle deliberazioni, già vidimato in data odierna dal medesimo Notaro che autentica le sottoscrizioni di questo *Strumento*, rende note queste ultime quando opportuno e dà loro attuazione.
- H. Quando questo *Strumento* prescrive che comunicazioni siano inviate al *Collegio dei Beneficiari*, si intende che esse siano inviate a tutti i suoi componenti.


Parte II Disposizioni generali

art. 8. Definizioni

- A. Il termine "figli" si riferisce ai figli:
- i. legittimi,
 - ii. naturali riconosciuti dal rispettivo genitore,
 - iii. adottati,
 - iv. affiliati,
 - v. nonché ai figli concepiti per mezzo di inseminazione artificiale, omologa o eterologa, ma avvenuta previo consenso del coniuge, qualora questi appartenga a una stirpe.
- B. I termini "incapace" o "incapacità" si riferiscono alla inidoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione alla quale il termine è riferito, attestata per iscritto da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici di _____ su richiesta di qualsiasi interessato.

art. 9. Termine del *Trust*

- A. Il *Trust* esaurisce i propri effetti, previo esperimento della fase di assegnazione di cui alla Parte VII di questo *Strumento*, quaranta anni dopo la sottoscrizione di questo *Strumento*.
- B. Il *Trustee* ha facoltà di porre termine anticipatamente al *Trust*:
- i. fino a quando l'ufficio di *Guardiano* sia ricoperto dal soggetto nominato in questo *Strumento*: previo consenso del *Guardiano*;



- ii. successivamente: previo consenso del *Collegio dei Beneficiari*, deliberante con la maggioranza di due terzi.
- C. Il *Collegio dei Beneficiari*, deliberante all'unanimità, può porre termine al *Trust* purché:
 - i. siano trascorsi quindici anni dalla sottoscrizione di questo *Strumento*, e
 - ii. non sia più in vita il dott.

art. 10. Legge regolatrice del *Trust*

- A. Il *Trust* è regolato dalla legge di Guernsey, Isole del Canale.
- B. Il *Trustee* può in qualsiasi momento sostituire detta legge con altra, rispetto alla quale siano validi sia il *Trust* sia le sue principali disposizioni, specialmente riguardo la posizione dei *Beneficiari*, dandone comunicazione al *Guardiano* e al *Collegio dei Beneficiari*. In tale circostanza, il *Trustee* avrà il potere di modificare le disposizioni di questo atto che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice.

art. 11. Autorità giudiziaria

- A. Ogni controversia relativa all'istituzione o agli effetti del *Trust* o ai diritti dei *Beneficiari* o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo *Strumento* è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, Foro di _____.
- B. Ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la nomina del *Trustee* o l'emaneazione di direttive al *Trustee* è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposto alla magistratura italiana, Foro di _____, a meno che essa rifiuti di provvedere; nel qual caso, è sottoposto alla magistratura dello Stato la cui legge regoli il *Trust*.

art. 12. Libro degli Eventi. Effetti verso i terzi

- A. Il *Trustee* istituisce, custodisce e aggiorna il "Libro degli eventi del trust" già vidimato in data odierna dal medesimo Notaio che autentica le sottoscrizioni di questo *Strumento*.
- B. Il *Trustee* registrerà in tale libro ogni avvenimento del quale ritenga opportuno conservare la memoria, ogni pagamento eseguito ai *Beneficiari* e comunque gli atti e gli avvenimenti che gli segnalerà il *Guardiano*.
- C. In ogni caso, il *Trustee* annoterà gli estremi e il contenuto di qualsiasi atto per il quale la forma autentica sia prescritta in questo *Strumento* o del quale sia comunque opportuno prevenire la dispersione e manterrà una raccolta completa di tali atti.
- D. Chiunque contragga con il *Trustee* è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del "Libro degli eventi del trust".

art. 13. Riservatezza

- A. Fermo quanto disposto dalla section 22(1) della Trust (Guernsey) Law 1989, da questo *Strumento* o dalla legge regolatrice del *Trust* o dal provvedimento di un Giudice avente giurisdizione in forza degli articoli che precedono o per altra causa, o in quanto sia ritenuto dal *Trustee* necessario in relazione al compimento di un atto di amministrazione o di disposizione o alla difesa in un procedimento giudiziario, o all'ottenimento di un parere professionale, il *Trustee* è tenuto a non comunicare ad alcuno alcuna informazione e a non consegnare alcun documento riguardanti il *Trust*.
- B. Peraltro, il *Trustee*:
 - i. fornirà al *Collegio dei Beneficiari*, su sua richiesta, le informazioni necessarie a dare loro contezza dei redditi del *Trust* e della loro fonte;

- ii. consegnerà copia di ogni documento riguardante il *Trust* ai *Beneficiari* al termine del *Trust*.

Parte III I *Beneficiari*

art. 14. Apporti di terzi.

- A. Chi esegue trasferimenti in favore del *Trustee* in forza dell'art. 3Aii ha facoltà di dettare disposizioni beneficiarie relativamente ai beni che, in forza di tale trasferimento, vengano ad essere inclusi fra i *Beni in trust*, ma solo destinandoli o destinandone il reddito a persone che rivestono la qualità di *Beneficiari* del *Trust* o che appartengono a una delle stirpi.
- B. Dette disposizioni prevalgono su qualsiasi disposizione di questo *Strumento*.

art. 15. Esercizio dei diritti dei *Beneficiari*

- A. I *Beneficiari* non possono conferire deleghe o procure per l'esercizio dei diritti loro spettanti, se non ad altri *Beneficiari* o a appartenenti alle stirpi, a meno che si tratti del compimento di attività riservate a professionisti abilitati.
- B. I diritti spettanti a *Beneficiari* di età inferiore a 25 anni sono esercitati dal più anziano fra i *Beneficiari* della stirpe alla quale essi appartengono.

art. 16. Cedibilità dei diritti dei *Beneficiari*

- A. I diritti dei *Beneficiari* non sono trasferibili né per atto fra vivi né a causa di morte.
- B. Tuttavia, un *Beneficiario* ha facoltà di nominare in qualsiasi momento uno o più *Beneficiari* in propria vece, purché si tratti o di un altro *Beneficiario* o di appartenenti a una delle stirpi.
- C. La suddetta nomina può essere fatta per mezzo di testamento o di dichiarazione resa al *Trustee*. In questo secondo caso la nomina può essere qualificata come revocabile o irrevocabile. In caso di silenzio sul punto, essa è revocabile.


art. 17. Morte dei *Beneficiari*

Fermi gli effetti delle nomine di cui all'articolo che precede, le quali prevalgono su quanto qui di seguito disposto:

- A. Qualora una stirpe dei *Beneficiari* sia estinta al termine del *Trust*, la quota ad essa spettante si accresce all'altra stirpe.
- B. Qualora un *Beneficiario* muoia prima del termine del *Trust*:
 - i. qualora egli abbia avuto figli e lasci almeno un discendente vivo la sua quota è attribuita ai suoi figli, che assumono la posizione di *Beneficiari*; ove premorti, si applicano le regole del diritto italiano sulla rappresentazione;
 - ii. qualora egli non abbia avuto figli ovvero nessun discendente gli sia sopravvissuto la sua quota si accresce agli altri soggetti, se ve ne sono, della medesima stirpe che al momento della sua morte rivestono la qualità di *Beneficiari*, ricostruendo la devoluzione come se egli non fosse mai stato incluso fra i *Beneficiari*.

art. 18. *Beneficiari* residuali

- A. Qualora al termine del *Trust*, non vi siano *Beneficiari* in vita, la posizione di *Beneficiario* è assunta di diritto
 - i. dalla "Fondazione" " ove nel frattempo costituita; in di-



- ii. dalla "Associazione Italiana Ricerca sul Cancro", con sede in Roma.
- B. Il *Trustee*, con il consenso del *Guardiano*, ha il potere di modificare questa seconda designazione.

art. 19. Trust protettivo

Come consentito dalla sezione 40 della Trust (Guernsey) Law 1989 e successive modificazioni, il reddito del *Trust* e i *Beni in trust* ai quali un *Beneficiario* avrebbe diritto, a prescindere da quanto disposto in questo articolo, formano oggetto di "protective trust" per tutta la vita del *Beneficiario*, e le disposizioni della section 33 del Trustee Act 1925 del Regno Unito si applicano alla interpretazione di questo articolo come se avessero vigore in Guernsey, ma sostituendo i riferimenti al "reddito", in esse contenuti, con "reddito" e "beni in trust".

Parte IV Il Guardiano

art. 20. Poteri del Guardiano

A. Il Guardiano:

- i. deve essere consultato dal *Trustee*, così da potere concedere o negare il proprio vincolante consenso, prima del compimento di qualsiasi atto di alienazione di *Beni in trust* o di costituzione di garanzie reali su di essi o di stipulazione di contratti che ne attribuiscono a terzi il godimento;
 - ii. ha diritto di agire contro il *Trustee* in caso di violazione, da parte di quest'ultimo, delle disposizioni contenute in questo *Strumento* o delle norme della legge regolatrice del *Trust* o di qualsiasi altra legge applicabile a uno specifico atto;
 - iii. ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del *Trust*, anche se non ne venga richiesto dal *Trustee*.
- B. Qualunque riferimento in questo *Strumento* al consenso del *Guardiano* comporta che il *Trustee* debba richiedere e ottenere tale consenso prima del compimento dell'atto al quale esso si riferisce, a pena di invalidità dell'atto medesimo e di responsabilità per ogni danno arrecato; il consenso del *Guardiano* deve essere attestato nella medesima forma che rivestirà l'atto che il *Trustee* intende compiere e comunque in forma scritta.

art. 21. Revoca del Guardiano

- A. Il *Guardiano* - o, se più persone compongono l'ufficio, ciascuna di esse - può essere revocato in ogni tempo dal *Collegio dei Beneficiari* deliberante con la maggioranza di tre quarti.
- B. La revoca del *Guardiano* singolo o di tutti i componenti l'ufficio comporta di diritto la revoca dei successori da essi rispettivamente nominati.
- C. Le disposizioni contenute in questo articolo hanno vigore dopo la cessazione dall'ufficio del *Guardiano* nominato in questo *Strumento*.

art. 22. Successione del Guardiano

- A. Il *Guardiano* singolo rimane nell'ufficio fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.
- B. Il *Guardiano* singolo può in ogni tempo:
 - i. cooptare uno o più altri componenti l'ufficio ovvero nominare un proprio successore, determinato in una o più persone che eserciteranno l'ufficio congiuntamente o successivamente, stabilendo il momento di inizio dell'esercizio dell'ufficio e, qualora si tratti del *Guardiano* nominato in que-

- sto *Strumento*, eventualmente riducendone i poteri rispetto a quanto disposto in questo *Strumento*;
- ii. revocare e modificare le suddette cooptazioni e nomine.
- C. Qualora l'ufficio del *Guardiano* sia composto da più persone, i componenti l'ufficio, agendo all'unanimità:
- i. possono cooptare altre persone fino a un massimo di tre;
 - ii. possono nominare il successore del componente che venga o sia venuto a mancare per revoca, dimissioni, morte o incapacità.
- D. Il *Guardiano* deve dare immediata comunicazione al *Trustee* e al *Collegio dei Beneficiari* di ciascuna nomina e cooptazione.

art. 23. Mancanza del *Guardiano*

- A. Qualora il *Guardiano* venga a mancare, per revoca, dimissioni, morte o incapacità, senza un successore, alla sua nomina provvede il *Collegio dei Beneficiari*.
- B. In difetto, vuoi per mancanza del *Collegio dei Beneficiari* vuoi per il mancato raggiungimento della maggioranza al suo interno, provvede il Presidente del Tribunale di _____, su ricorso di qualsiasi interessato, scegliendo persona vicina alla famiglia dei *Disponenti*.

art. 24. Compenso del *Guardiano*

- A. Il *Guardiano* non ha diritto a compenso, a meno che egli diversamente convenga con il soggetto che lo nomina.
- B. Egli ha tuttavia diritto al rimborso di qualsiasi spesa sostenuta per l'esercizio del suo ufficio.


Parte V Il *Trustee*

art. 25. Poteri del *Trustee*

- A. Il *Trustee* dispone dei *Beni in trust* senza alcuna limitazione che non risulti in questo *Strumento* e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei *Beni in trust*.
- B. Il *Trustee* ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai *Beni in trust*.
- C. Egli può comparire nella sua qualità di *Trustee* dinanzi a notari e a qualunque pubblica autorità senza che mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminazione di poteri.
- D. Il *Trustee* può rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenerne prescrizioni o direttive sulla gestione o amministrazione del *Trust*.
- E. Il *Trustee* può nominare avvocati, avvalersi di consulenti, legali e non.
- F. Il *Trustee* può assolvere ad ogni carico tributario, ovunque emerso, purché assuma ogni ragionevole iniziativa tendente a contestare le imposte che siano ragionevolmente contestabili.

art. 26. Partecipazioni in società

- A. Qualora fra i *Beni in trust* siano partecipazioni in società, il *Trustee* potrà ottenere copia dei relativi bilanci e potrà richiedere direttamente agli amministratori di ciascuna società una dichiarazione che la società adempie le prescrizioni legali in vigore nello Stato di costituzione o nel quale essa opera.
- B. Il *Trustee* si assicura, avvalendosi delle informazioni e dei giudizi del *Guardiano*, che gli amministratori delle società siano scelti appropriatamente.



- C. Prima di prendere parte a una assemblea o altro organo deliberativo di società il *Trustee* si consulta con il *Guardiano* circa le deleghe da rilasciare, la linea da seguire e i voti da esprimere.
- D. Il *Trustee* che, ritenendo che le indicazioni del *Guardiano* siano coerenti con le finalità del *Trust*, le segua, non incorre in responsabilità, salvo il caso di colpa grave.
- E. Qualora il *Guardiano* non esprima validamente la propria volontà o essa non appaia al *Trustee* coerente con le finalità del *Trust*, il *Trustee* partecipa alla seduta e tiene la condotta che gli appaia maggiormente consona nell'interesse dei *Beneficiari*.

art. 27. Segregazione

- A. Il *Trustee* è obbligato a tenere i *Beni in trust* separati sia dai propri sia da qualsiasi altro bene o diritto gli sia intestato. In particolare:
 - i. tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrivibili in registri, pubblici o privati, il *Trustee* è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di *Trustee* del *Trust* o al nome del *Trust* o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del *Trust*;
 - ii. i rapporti bancari e di investimento istituiti dal *Trustee* e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al *Trustee* nella sua qualità o al *Trust* e ogni somma sarà depositata nei conti così denominati.
- B. I *Beneficiari* potranno rivendicare i *Beni in trust* qualora il *Trustee*, in violazione dei propri obblighi, li abbia o confusi o alienati o su di essi abbia costituito diritti di terzi.

art. 28. Custodia

- A. Il *Trustee* deve custodire i *Beni in trust*.
- B. Il *Trustee* è tenuto al compimento di ogni attività necessaria per tutelare la consistenza fisica dei *Beni in trust*, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso in favore del *Trust*.
- C. Il *Trustee* può intestare *Beni in trust* a fiduciari, purché ne mantenga il controllo.
- D. Trattandosi di titoli di credito o altri strumenti finanziari:
 - i. il *Trustee* è liberato da responsabilità qualora egli li depositi presso un Istituto bancario al nome del *Trust* o al proprio nome nella qualità di *Trustee* del *Trust*;
 - ii. qualora il *Trustee* sia una società fiduciaria o una "trust company" il deposito può avere luogo anche unitamente a titoli appartenenti ad altri trust, ma solo qualora si tratti di titoli nominativi, intestati al *Trust* o al *Trustee* del *Trust*, e non negoziati in alcun mercato regolamentato.

art. 29. Deleghe del *Trustee*

- A. Il *Trustee* è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni discrezionali personalmente. In quanto si tratti di una società, il *Trustee* comunicherà periodicamente al *Guardiano* il nome della persona o delle persone che seguiranno l'amministrazione ordinaria del *Trust*.
- B. Procure nell'esercizio dei poteri discrezionali sono ammesse solo qualora il *Trustee* ritenga siano a vantaggio dei *Beneficiari* e sentito il parere del *Guardiano*.

art. 30. Indicazioni al *Trustee*

Nell'esercizio della propria discrezionalità il *Trustee* terrà conto delle indicazioni del *Guardiano* e ad esse si uniformerà qualora le ritenga conformi alle finalità del *Trust*.

art. 31. Conflitti di interesse

- A. Il *Trustee* non può in nessun caso rendersi acquirente di *Beni in trust*, né trarre alcun vantaggio dai frutti da essi prodotti né in alcuna forma godere le utilità che da essi derivano.
- B. Il *Trustee* non può attribuire alcun incarico professionale né delega retribuita né in alcun modo contrarre con persone legate da vincoli di famiglia, di professione o di interesse a lui o a suoi soci o amministratori né con enti nei quali egli o un suo familiare o associato abbia un interesse, a meno che il *Guardiano*, posto a conoscenza delle circostanze, lo autorizzi espressamente.
- C. In deroga a quanto precede, il *Trustee*, con il consenso del *Guardiano*, può contrarre con Banche e Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Bancario al quale il *Trustee* appartiene

art. 32. Rendiconto

- A. Il *Trustee* consegna annualmente al *Guardiano* e al *Collegio dei Beneficiari* una relazione sull'amministrazione.
- B. Il *Trustee* riferisce informalmente al *Guardiano* circa l'andamento degli investimenti dei *Beni in trust* ogni volta che il *Guardiano* lo richieda.
- C. Ove il *Guardiano* lo richieda, il *Trust* deve sottoporsi a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato, nominato dal richiedente e compensato dal *Trust*.

art. 33. Compenso del Trustee

- A. Il compenso del *Trustee* è determinato con atto separato dal soggetto che lo nomina.
- B. Il *Trustee* ha diritto di prelevare il proprio compenso dalle disponibilità del *Trust* man mano che esso matura.
- C. Il *Trustee* ha diritto di rimborsarsi di ogni spesa sostenuta attingendo alle disponibilità del *Trust*, previa comunicazione al *Guardiano*.

art. 34. Revoca del Trustee

Il *Guardiano* può in ogni tempo revocare il *Trustee* - e, in caso di *Trustee* composto da più soggetti, qualsiasi componente l'ufficio - dandone comunicazione al *Collegio dei Beneficiari*.


art. 35. Successione del Trustee

- A. Il *Trustee* (o se più di uno, ciascun componente l'ufficio) rimane nell'ufficio: se persona giuridica fino alla propria messa in liquidazione, inizio di alcuna procedura concorsuale, revoca o dimissioni; se persona fisica, fino alla propria morte, sopravvenuta incapacità, revoca o dimissioni.
- B. Il *Guardiano* può in ogni tempo nominare un successore del *Trustee* ovvero altri componenti l'ufficio del *Trustee*, stabilendo il termine iniziale dell'ufficio.

art. 36. Mancanza del Trustee

- A. Qualora il *Trustee* (o se più di uno, qualsiasi componente l'ufficio) venga a mancare, per revoca, dimissioni, morte, incapacità o altra causa, senza un successore, alla sua nomina provvede il *Guardiano* nel rispetto delle prescrizioni della legge regolatrice del *Trust*.
- B. In difetto, per mancanza o inerzia del *Guardiano* in un tempo ragionevole, provvede l'autorità giudiziaria su richiesta di qualsiasi *Beneficiario*.

art. 37. Responsabilità del Trustee verso i Beneficiari



Il *Trustee* non è responsabile dei danni cagionati ai *Beni in trust* a meno che essi siano derivati da "fraud" o "wilful misconduct" o "gross negligence", come questi termini sono intesi dalla legge regolatrice del *Trust*.

Parte VI Beni e redditi del *Trust*

art. 38. Nozione di reddito del *Trust*

Per "reddito del *Trust*" si intende:

- i. ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotto dai *Beni in trust* e percepito dal *Trustee*;
- ii. ovvero mantenuto presso intermediari abilitati alle attività di investimento e fiduciari, in quanto consentito da questo *Strumento*, ovvero nel patrimonio di società di proprietà, o sotto il controllo, del *Trust*, diretto o per mezzo di fiduciari o di altre società.

art. 39. Reddito del *Trust*

- A. Il reddito del *Trust*, assolto ogni costo inerente il *Trust*, è, a discrezione del *Trustee*, sentito il parere del *Guardiano*, mantenuto nel *Trust* o corrisposto ai *Beneficiari* o parte mantenuto e parte corrisposto.
- B. La parte di reddito che il *Trustee* decida di distribuire è da lui ripartita fra i *Beneficiari* secondo le rispettive quote.
- C. Tuttavia, un *Beneficiario* può disporre, anche per testamento, che la quota di reddito che gli spetterebbe sia corrisposta, in tutto o in parte, al soggetto che egli indichi, per la vita di questi o per un periodo determinato, così impedendo o riducendo la corresponsione di tale reddito a chi gli è subentrato nella quota di beneficio in forza delle disposizioni dell'art. 17.

art. 40. Necessità personali dei *Beneficiari*

- A. Ove il *Trustee* accerti che alcuno fra i *Beneficiari* abbia necessità di somministrazione di mezzi finanziari per ragioni di malattia o di sopravvenute difficoltà, egli, sentito il parere del *Guardiano*, è tenuto a devolvere o ad impiegare direttamente le somme di danaro necessarie, se del caso ottenute per mezzo dell'alienazione di *Beni in trust*.
- B. In quest'ultimo caso, la diminuzione del valore dei *Beni in trust* è posta a carico della quota del *Beneficiario* avvantaggiato; in caso diverso, le somme corrisposte sono considerate anticipate distribuzioni del reddito del *Trust*.

art. 41. Necessità professionali o commerciali dei *Beneficiari*

- A. Il *Trustee*, con il consenso del *Guardiano*, può corrispondere ai *Beneficiari* le somme che essi gli richiedano per impiegarle nelle loro attività professionali o commerciali, qualora esse possano essere corrisposte impiegando le disponibilità finanziarie incluse fra i *Beni in trust*.
- B. Tali somme sono considerate anticipazioni di quanto spetterà a tali *Beneficiari* in sede di ripartizione dei *Beni in trust* al termine del *Trust*.

Parte VII La destinazione dei *Beni in trust*

art. 42. Destinazione finale dei *Beni in trust*

- A. Sopraggiunto il termine del *Trust*, il *Trustee*, sentito il parere del *Guardiano*, indica ai *Beneficiari finali* i propri intendimenti circa la ripartizione dei *Beni in trust* fra di essi secondo la quota spettante a ciascuno.

- B. In considerazione delle finalità per le quali il *Trust* è stato istituito, il *Trustee* non è tenuto a formare quote omogenee per la natura dei beni inclusi in ciascuna di esse.
- C. Entro sei mesi dal termine del *Trust* il *Trustee* attribuisce i *Beni in trust* ai *Beneficiari finali*.

art. 43. Società

Il *Trustee*, con il consenso del *Guardiano*, può intervenire nella composizione azionaria delle società incluse fra i *Beni in trust* affinché, fermi i valori delle quote spettanti a ciascun *Beneficiario finale*, alcuni *Beneficiari finali* ricevano azioni alle quali spettino diritti diversi nella vita societaria.

art. 44. *Beneficiari* con diritti per quote sui medesimi beni

- A. Quando i diritti di più *Beneficiari finali* concorrono per quote su un bene immobile non comodamente divisibile il *Trustee*:
 - i. è tenuto ad indagare se uno fra essi sia disposto a rendersi acquirente per contanti dei diritti spettanti agli altri *Beneficiari finali*; in caso positivo, il *Trustee* cura la stima dell'immobile e lo attribuisce a tale *Beneficiario*, contro il pagamento da parte di questi al *Trustee* delle somme spettanti agli altri *Beneficiari finali*;
 - ii. in mancanza, il *Trustee* è tenuto ad indagare se esista una comune volontà dei *Beneficiari finali* concorrenti su tale bene circa l'esercizio dei rispettivi diritti per il caso che l'immobile venga ad essi attribuito in comproprietà per quote ideali e se tale comune volontà risulti da una attestazione giuridicamente vincolante e nelle forme opportune; in caso positivo, il *Trustee* attribuisce il bene ai *Beneficiari finali* concorrenti in comproprietà per quote ideali.
- B. Ove, ad insindacabile giudizio del *Trustee*, non si verifichi alcuna fra le due precedenti ipotesi, il *Trustee* aliena il bene e ne ripartisce il ricavato, al netto di ogni spesa, fra i *Beneficiari finali* concorrenti.

art. 45. Aspetti fiscali della distribuzione

Nel procedere alla distribuzione dei *Beni in trust*, il *Trustee* cura la scelta delle soluzioni fiscalmente più efficienti, previa consultazione con esperti tributari.

art. 46. Accordo fra i *Beneficiari finali*

L'accordo fra tutti i *Beneficiari finali* circa la ripartizione fra di essi dei *Beni in trust* vincola il *Trustee*, che è tenuto a eseguirlo.


art. 47. Nuovi *Trust* su richiesta dei *Beneficiari*

Su richiesta di uno o più *Beneficiari* al termine del *Trust*, il *Trustee* può:

- i. dichiarare che i *Beni in trust* che egli ha comunicato di stare per attribuire loro, o alcuni fra tali beni, formano oggetto di *Trust* in quel momento istituiti dal *Trustee* in favore dei suddetti *Beneficiari* o delle persone da essi designate, con la conseguenza che tali beni non sono più soggetti alle norme di questo *Strumento*, ma a quelle dell'atto istitutivo stipulato dal *Trustee*; nonché o anche:
- ii. procedere all'intestazione o alla consegna dei beni in favore del soggetto che gli viene indicato dal *Beneficiario* interessato.

art. 48. Nuovi trust per decisione del *Trustee*

Il *Trustee*, sentito il parere del *Guardiano*, ha il potere di vincolare in trust i beni che spetterebbero a un *Beneficiario* qualora abbia ragione per ritenere che essi potrebbero essere da lui dissipati o malamente gestiti ovvero aggrediti dai suoi creditori. In tal caso il *Trustee* istituisce un trust che, in linea di principio:



- i. duri fino alla morte di tale *Beneficiario*;
- ii. designi il suddetto *Beneficiario* quale *Beneficiario del reddito*;
- iii. designi quali *Beneficiari* i suoi discendenti ovvero, in caso di mancanza di discendenti, gli altri *Beneficiari* di questo *Trust* appartenenti alla medesima stirpe;

fermo il potere del *Trustee* di dettare qualsiasi opportuna norma, anche diversa da quanto precede, sentito il parere del *Guardiano*.

art. 49. Contestazioni

In nessun caso i *Beneficiari* o altri interessati possono contestare le determinazioni assunte dal *Trustee* circa il trasferimento dei *Beni in trust* ai *Beneficiari finali* o il modo scelto per la loro attuazione.

Parte VIII Disposizioni finali

art. 50. Forma degli atti

- A. Gli atti di cui agli articoli: art. 9B, art. 9C, art. 10B, art. 16AC, art. 21B, art. 34, art. 35B, art. 36A debbono rivestire la forma autentica a pena di nullità.
- B. Ogni altro atto, dichiarazione e comunicazione per i quali né la legge regolatrice del *Trust* né questo *Strumento* prescrivano alcuna forma debbono essere fatti per iscritto.

art. 51. Lingue dell'atto

- A. Questo *Strumento* è stato scritto in italiano e in inglese curando che i due testi siano perfettamente corrispondenti.
- B. Peraltro, ove risulti una difformità che non possa essere composta, prevarrà il testo italiano.

art. 52. Modificazioni di questo *Strumento*

Fermo quanto disposto nell'art. 10B, il *Trustee* ha il potere di modificare qualsiasi disposizione di questo *Strumento* qualora discrezionalmente ritenga che tale modificazione sia necessaria per realizzare gli intenti manifestati nella Premessa, purché:

- i. qualora essa riguardi le spettanze o i diritti dei *Beneficiari* vi sia il consenso del *Collegio dei Beneficiari*, deliberante con la maggioranza dei tre quarti;
- ii. in ogni altro caso vi sia il consenso del *Collegio dei Beneficiari*, deliberante con la maggioranza dei tre quinti.

IN FEDE DI CIÒ, i *Disponenti* e il *Trustee* hanno oggi sottoscritto questo *Strumento*, composto da dodici pagine, nel luogo e nella data indicati nel Protocollo.

L'originale di questo strumento verra' conservato a raccolta dal Notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni.